



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 61

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74 - Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201.**

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 13-5-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

**Occorre, inoltre, rilevare in premessa che il decreto legislativo in esame opera una revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, COM).**

**Tale decreto legislativo è stato predisposto in base alla disciplina di delega costituita dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 201 del 2023 e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge n. 119 del 2022.**

**L'articolo 1 indica l'oggetto generale del provvedimento.**

Le novelle al codice dell'ordinamento militare poste dai successivi articoli da 2 a 4 operano la revisione della struttura organizzativa, con l'istituzione di un Servizio sanitario nazionale militare fondato sul Corpo unico della sanità militare, in luogo dell'attuale presenza di un corpo sanitario in seno a ciascuna delle quattro Forze armate. Il Corpo unico e la nuova figura del Direttore della Sanità militare sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa (articoli 2 e 3); tra le funzioni generali del Corpo, **si inseriscono il supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarietà**, e lo svolgimento di attività di medicina preventiva, nonché di compiti specifici in circostanze di pubblica



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza (articolo 2). **In base alle norme transitorie di cui ai successivi articoli 16 e 20, comma 2, il Corpo unico è costituito a decorrere dal 1° gennaio 2027, con il transito nei relativi ruoli, con la medesima decorrenza, del personale proveniente dalle quattro Forze armate.**

**Le novelle di cui all'articolo 4 recano, in correlazione con la suddetta linea di riforma, un complesso di interventi di coordinamento e di integrazioni nel codice dell'ordinamento militare.**

**In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera l), prevede che il Ministero della difesa si avvalga del Comando della Sanità militare (per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa) per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori (anche eventualmente operanti in convenzione con le aziende sanitarie locali).** Le novelle di cui alle successive lettere o) e p) istituiscono, quale organo centrale unico della sanità militare, il Comando della Sanità militare, facente capo al Direttore della Sanità militare e posto nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa. Inoltre, le novelle di cui al presente articolo operano specifiche modifiche alle norme su vari organi collegiali e istituti sanitari.

**Gli articoli da 5 a 12 concernono la revisione dell'assetto ordinativo del personale della sanità militare.**

In particolare, **l'articolo 5** reca un complesso di novelle in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Riguardo alle modifiche diverse da quelle dovute a ragioni di coordinamento, la lettera b) dell'articolo 5, comma 1 **prevede che i medici della sanità militare in possesso del diploma di formazione specifica possano svolgere l'attività di medicina generale in favore del personale dell'Amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto ministeriale.**

**Le novelle di cui alla successiva lettera c) sono intese a circoscrivere con maggiore chiarezza le attività libero-professionali escluse, per i medici e gli psicologi militari, dal principio di compatibilità ed introducono la possibilità, per i professionisti sanitari del Corpo unico in esame, di esercizio della libera professione intramuraria (alternativa a quella suddetta extramuraria), sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie.**



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**L'articolo 6 reca norme di coordinamento e integrative relative al reclutamento del personale del suddetto Corpo unico.**

**L'articolo 7 concerne la formazione del personale del Corpo unico.**

**Tra le modifiche, si segnala, in primo luogo, che l'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale – iscrizione la cui possibilità riguarda, come nella norma vigente, i medici militari in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, sempre al di fuori dei contingenti e senza borsa di studio – non determina più il collocamento in aspettativa senza assegni (novelle di cui alle lettere a) e f) del comma 1); le attività pratiche della formazione specifica in oggetto, eventualmente svolte (per necessità) al di fuori delle strutture sanitarie dell'Amministrazione di appartenenza, e tutte le attività di natura teorica non rientrano nel normale orario di servizio; si prevede inoltre che l'iscrizione al corso determini un vincolo di permanenza in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo abilitante (tale periodo si cumula con l'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta); il vincolo summenzionato non si applica, ai sensi del successivo articolo 15, per gli iscritti al corso entro il 31 dicembre 2026. Con riferimento al medesimo articolo 7, la formazione del personale del Corpo in oggetto, ivi compresa quella accademica, continua ad essere garantita dalle quattro Forze armate attraverso le rispettive strutture formative (novella di cui alla lettera b) del comma 1) e si definiscono norme specifiche in materia di formazione degli ufficiali della sanità militare (novella di cui alla successiva lettera m)).**

**Le novelle di cui all'articolo 8 apportano modifiche ai ruoli e agli organici del personale militare, in conseguenza dell'istituzione del suddetto Corpo unico.**

**L'articolo 9 disciplina lo stato giuridico e il rapporto di lavoro del personale del Corpo unico.** Le novelle consistono essenzialmente in interventi di coordinamento normativo.

**L'articolo 10 concerne la disciplina dell'avanzamento.** Riguardo alle modifiche diverse da quelle dovute a ragioni di coordinamento, si segnala in primo luogo che le lettere c) ed f) del comma 1 istituiscono, rispettivamente, la Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali del Corpo unico aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale e la Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali del Corpo unico aventi grado da sottotenente a maggiore. Riguardo alla



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

prima delle due Commissioni, si prevede che essa, per le proprie valutazioni, debba sempre consultare il Direttore della sanità militare (lettera d)). La lettera g) istituisce una Commissione permanente per la sanità militare, per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati.

**Le novelle di cui all'articolo 11** riguardano la disciplina militare; esse pongono interventi di coordinamento normativo, in relazione all'istituzione del Corpo unico.

**L'articolo 12 concerne il trattamento economico, previdenziale e assistenziale e l'esercizio dei diritti sociali del personale del Corpo unico.**

Si prevede, in materia, l'applicazione delle norme relative al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con la clausola di salvaguardia, per il personale proveniente dall'Arma di carabinieri, dell'eventuale trattamento più favorevole che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza.

**L'articolo 13** reca **norme transitorie e finali in materia di ordinamento della sanità militare**, tra le quali le disposizioni transitorie sulla figura del Direttore della sanità militare, con particolare riferimento alla fase precedente la costituzione del Corpo unico (costituzione che, come detto, ai sensi degli articoli 16 e 20, comma 2, decorre dal 1° gennaio 2027).

**Gli articoli 14 e 15** recano **disposizioni transitorie, rispettivamente, in materia di reclutamento e in materia di formazione e di dotazioni organiche.**

In particolare, la lettera c) dell'articolo 14, comma 1, consente che nel periodo 2027-2033, nei limiti delle dotazioni organiche ed entro determinati limiti percentuali inerenti ai posti disponibili, siano banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli del Corpo unico, riservati al personale appartenente ai ruoli ivi indicati e avente il possesso di determinati requisiti.

**L'articolo 16** introduce **disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici del personale del Corpo unico della Sanità militare.**

**L'articolo 17** reca **disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento del personale del Corpo unico.**

**L'articolo 18** reca **norme transitorie in materia: di esercizio dei diritti**, anche al fine di specificare che gli interessi collettivi del personale del Corpo unico sono



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

tutelati (in via transitoria) dalle APCSM (associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) riconosciute rappresentative per il triennio 2025/2027; di disciplina militare, con riferimento al periodo temporale precedente il transito nel Corpo unico.

**L'articolo 19 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica** per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 20, comma 1, dispone che il presente provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma la maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005